

**Accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 2016/679/UE
tra l'Università degli Studi di Trieste
e l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio**

Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "**Università**", con sede legale in Piazzale Europa, 1 34127 Trieste, C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Rettore *pro tempore* prof. Roberto Di Lenarda, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2023

E

Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, di seguito denominata "**ARDiS**", con sede legale in Salita Monte Valerio n. 31 34127 Trieste, C.F. 01241240322, PEC ardis@certregione.fvg.it nella persona del dott. Pierpaolo Olla, domiciliato per la carica presso la sede ARDiS stessa il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale e rappresentante legale, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1143 del 25 luglio 2023

di seguito denominate individualmente "**Contitolare**" congiuntamente, le "**Parti**" o "**Contitolari**"

Premesso che

- a) nell'ambito delle proprie finalità istituzionali le Parti si impegnano a offrire servizi informatici congiunti sia per quel che attiene ai benefici e ai servizi offerti dall'Università sia per quel che attiene ai servizi e ai benefici erogati da ARDiS;
- b) tra le Parti è stata/deve essere rinnovata la Convenzione quadro per definire gli impegni reciproci finalizzati a promuovere, a sviluppare e a consolidare le opportunità e le iniziative di collaborazione nei propri ambiti istituzionali, che comporta la necessità di determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali coinvolti nella realizzazione delle iniziative comuni;
- c) l'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") prevede che: "allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento";
- d) il GDPR prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare "in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale Accordo può designare un punto di contatto per gli interessati";
- e) la partecipazione delle Parti alla determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento può assumere varie forme e può essere ripartita in modo differente, così come i rapporti tra i soggetti coinvolti possono articolarsi in modo asimmetrico;
- f) le Parti intendono pertanto disciplinare nel presente Accordo di contitolarità (di seguito "**Accordo**") le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR; i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato/a; le rispettive funzioni relativamente alla comunicazione dell'informativa nonché l'indicazione di un punto di contatto utile agli interessati;
- g) ai sensi dell'art. 3 comma 3 del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento

Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

1. Con il presente Accordo le Parti, in qualità di contitolari del trattamento, dichiarano di condividere le decisioni relative alle finalità e modalità di trattamento di dati, ciascuna con le proprie specificità legate alle attività concretamente svolte.
2. Le Parti intendono stabilire i rispettivi ruoli nonché la ripartizione delle rispettive attività, responsabilità ed obblighi in merito al trattamento dei dati personali effettuati congiuntamente nell'ambito della convenzione di cui in premessa.

2. Ambito e descrizione del trattamento

1. Le Parti stabiliscono congiuntamente che le finalità del trattamento sono necessarie per l'attuazione degli impegni reciproci assunti nella convenzione quadro citata in premessa per promuovere, sviluppare e consolidare le opportunità e le iniziative di collaborazione nei propri ambiti istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna Parte.
2. Le Parti, nell'ambito del suddetto trattamento, si impegnano a offrire servizi informatici congiunti che rendano univocamente identificabile lo studente sia per quel che attiene ai benefici e ai servizi offerti dall'Università sia per quel che attiene ai servizi e ai benefici erogati da ARDIS. Nell'ambito di tale collaborazione le Parti mettono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni presenti nei propri data base necessarie alla corretta erogazione dei relativi benefici, agevolazioni e servizi. Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della Convenzione quadro.
3. Le attività sopradescritte implicano lo svolgimento delle seguenti operazioni di trattamento: raccolta; registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, estrazione, consultazione, uso in modalità cartacea e/o elettronica; comunicazione.
4. Categorie dei dati personali trattati:
 - dati personali comuni: dati anagrafici, dati di contatto (indirizzo di residenza, telefono; indirizzo e-mail); dati bancari, dati fiscali, dati relativi a eventuali procedimenti disciplinari.
 - dati particolari: dati relativi alla salute; dati che rivelano l'origine razziale o etnica.
5. Categorie di interessati: coloro che si rivolgono alle Parti in qualità di studenti per chiedere l'erogazione dei servizi, dei benefici e delle agevolazioni di rispettiva competenza.

3. Base giuridica

1. Consapevoli del fatto che la normativa vigente prescrive che, affinché un trattamento sia legittimo, questo sia sostanziato da una valida "base giuridica", intesa come elemento fondamentale di liceità alla base del trattamento stesso, le Parti specificano qui di seguito la base giuridica adottata da ciascuna di esse al trattamento medesimo:
2. L'Università individua nello Statuto la propria base giuridica.
3. La legge istitutiva di ARDiS è la Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 "Norme in materia di diritto allo studio universitario".

4. Obblighi generali tra le Parti

1. Ciascuna Parte è tenuta a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra specificate connesse all'esecuzione del progetto/convenzione/accordo di cui in premessa, in ossequio alle modalità di trattamento congiuntamente determinate nel presente Accordo, e di ogni altra integrazione scritta che potrà essere successivamente concordata, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.
2. Ciascuna Parte è tenuta a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo i principi fondamentali di cui all'art.5 GDPR, assicurando inoltre l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali in proprio possesso, di cui al seguente articolo.

3. Ciascuna Parte garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto, fatto salvo l'obbligo di fornire, previa comunicazione all'altro Titolare, i dati personali in proprio possesso in ottemperanza alle richieste dell'autorità giudiziaria.
4. Ciascuna Parte si obbliga, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e tenendo conto di quanto disposto dall'art.25 GDPR, ad adottare misure di protezione dei dati fin dalla progettazione, ovvero per impostazione predefinita.
5. Ciascuna Parte si impegna ad individuare le persone autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento sui dati trattati e a fornire specifiche istruzioni al proprio personale dipendente e/o collaboratore autorizzato al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività sopraindicate.
6. Ciascuna Parte si impegna inoltre a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che in ogni caso abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.

5. Misure di sicurezza

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ciascuna Parte si impegna a mettere in atto, per la parte di rispettiva competenza, misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 e ss. del GDPR. Con particolare riguardo alla comunicazione di dati particolari tra le Parti, le stesse si impegnano ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio, quali la crittazione dei file.
2. Ciascuna Parte si impegna a garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati, individuando e adottando misure tecniche e organizzative appropriate ed adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 32 GDPR per garantire la tutela dei diritti dell'interessato.
3. Le Parti garantiscono, in particolare, il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e dei principi della protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) nell'adozione e funzionamento dei sistemi informativi.
4. Le Parti si impegnano a verificare regolarmente l'efficacia di tali misure, al fine di renderle sempre adeguate al rischio.

6. Violazioni di dati personali (cd. *data breach*)

1. Ciascuna Parte si impegna ad informare tempestivamente l'altro Titolare di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita di dati o di loro aggiornamenti, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
2. Poiché ciascuna Parte effettua il trattamento dei dati personali sui propri sistemi informativi, nel caso di una violazione della sicurezza che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati nell'ambito dei trattamenti congiunti oggetto del presente Accordo, gli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR sono a carico della Parte che ha subito materialmente la violazione sui propri sistemi informativi.
3. In ogni caso le Parti si impegnano a prestare senza ingiustificato ritardo ogni necessaria collaborazione alla controparte in relazione all'adempimento dei propri obblighi di notifica di cui sopra.
4. In particolare, per tutto il tempo necessario per adempiere all'obbligo di notifica, ciascuna Parte rimane reperibile e garantisce la reperibilità dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 GDPR coinvolti nella violazione dei dati personali e offre ogni assistenza e documentazione necessaria.
5. La violazione di dati personali rilevata da un titolare (accertata o presunta) dovrà essere portata a conoscenza dell'altro titolare a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi ateneo@pec.units.it per l'Università e ardis@certregione.fvg.it per ARDIS, entro e non oltre le 24 ore dal momento in cui la parte segnalante ne è venuta a conoscenza e dovrà contenere ogni documentazione utile e, come minimo, le seguenti informazioni:
 - 1) la natura della violazione dei dati personali,

- 2) Il numero di interessati coinvolti dalla violazione,
 - 2) la categoria degli interessati e dei dati personali oggetto di violazione,
 - 3) il contatto telefonico e di posta elettronica presso cui ottenere più informazioni,) i tempi trascorsi dall'incidente alla sua individuazione, e se l'incidente sia risolto o in corso,
 - 5) gli interventi attuati o che si prevede di adottare ed in che tempi.
6. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire ulteriori informazioni contestualmente, queste possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo, fermo restando l'obbligo di avvisare l'altro Titolare entro il termine indicato.
7. Ciascuna Parte, per comunicare le informazioni richieste nel presente articolo, in caso di incidente di sicurezza, utilizza il modello di segnalazione predisposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali consultabile al seguente link: <https://servizi.gdpd.it/databreach/>, inviando il modello compilato secondo le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna Parte è autonomamente responsabile, per i propri campi operativi di trattamento così come definiti all'art. 2 del presente Accordo, alla gestione ed evasione delle istanze pervenute dagli interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti garantiti dal GDPR, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 par. 3 GDPR, ciascun interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
2. In ogni caso le Parti si impegnano alla reciproca assistenza, con misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di dare seguito alle istanze presentate, ivi comprese le domande relative al diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata, di cui agli Artt. 15-18 e 20-22 GDPR.
3. Spetta esclusivamente a ciascuna Parte rendere agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 GDPR contestualmente alla raccolta dei dati personali, per le finalità del trattamento in oggetto. Il contenuto della informativa somministrata agli interessati deve essere concordato tra le Parti e deve chiaramente indicare che il trattamento in oggetto avviene in regime di contitolarità. Eventuali ulteriori finalità di trattamento rispetto al presente Accordo di contitolarità, perseguite dalle Parti in qualità di Titolari autonomi, devono essere presentate separatamente rispetto al resto della informativa, dalla quale deve risultare chiaramente che la finalità ulteriore è perseguita dal solo Titolare autonomo e non in regime di contitolarità.

8. Rapporti con le autorità

1. Le Parti s'impegnano a coadiuvarsi reciprocamente nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alle autorità di controllo o giudiziarie, ivi compreso il Garante per la Protezione dei dati Personali, che riguardino il trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, fornendo ogni informazione o documento richiesto.
2. Ciascuna Parte avvisa per iscritto immediatamente, e comunque non oltre le 24 ore, la controparte in caso di richieste, provvedimenti, altri atti emanati o ispezioni del Garante per la protezione dei dati personali o di suoi delegati, o di altra autorità indipendente o autorità giudiziaria, in merito ai trattamenti effettuati nell'ambito del presente Accordo di contitolarità.

9. Responsabili del trattamento

1. Ciascuna Parte provvede disgiuntamente alla designazione dei propri responsabili del trattamento qualora ciò sia necessario per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione di rispettiva competenza; in tal caso la nomina dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR.

10. Registro dei trattamenti

1. Ciascuna Parte provvede ad inserire nel rispettivo Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30, 1 par. GDPR, le attività di trattamento di cui al presente Accordo.

11. Responsabilità

1. Ciascuna Parte provvede disgiuntamente alla designazione dei propri responsabili del trattamento qualora ciò sia necessario per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione di rispettiva competenza; in tal caso la nomina dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR.

12. Durata

1. Le Parti trattano i dati personali per tutta la durata della convenzione richiamata in premessa. Il trattamento avrà pertanto termine con la cessazione della stessa per qualsiasi causa intervenuta, fermo restando che, anche successivamente alla cessazione degli effetti dei suindicati contratti, compresi gli eventuali rinnovi, o alla revoca per iscritto del presente Accordo, le Parti dovranno mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza nell'adempimento del presente Accordo. Il presente Accordo sostituisce integralmente qualsiasi altro Accordo di contitolarietà ai sensi dell'art. 26 GDPR in essere tra le Parti prima della sottoscrizione del medesimo.

2. Al momento della cessazione del presente Accordo le Parti restituiranno o archiveranno i dati trattati.

13. Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, conclusione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo, qualora non sia possibile una risoluzione amichevole della controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

14. Disposizioni finali

1. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati, su loro richiesta, il contenuto essenziale del presente Accordo.

2. Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e in modo completo e immediato di eventuali errori o irregolarità nelle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui siano venute a conoscenza durante le attività di trattamento, provvedendo alla tempestiva rettifica.

3. Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente nell'ambito di eventuali attività ispettive e di verifica dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica.

4. Resta inteso che il presente Accordo non comporta per le Parti alcun diritto a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

5. Le Parti trasmettono vicendevolmente il nome ed i dati del proprio responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbiano designato uno conformemente all'articolo 37 GDPR, o la documentazione delle cause esimenti in riferimento a quanto previsto dal medesimo articolo.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

7. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le Parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

8. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa scritta tra le Parti a pena di nullità

Trieste, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Rettore
Prof. Roberto Di Lenarda
[firmato digitalmente]

Per ARDiS
Il Direttore Generale
dott. Pierpaolo Olla
[firmato digitalmente]